



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 marzo 2015 n.32

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 21, comma 5, della Legge 23 giugno 2013 n.71;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 10 marzo 2015;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 7, 8 E 11 DEL DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2014 N. 116 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 1

1. Il comma 3, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116 è sostituito dal seguente:

“3. Lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per Start Up ad alta tecnologia è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno.”.

Art. 2

1. Il comma 5, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è sostituito dal seguente:

“5. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per Start Up ad alta tecnologia deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 fototessera;
- il contratto di lavoro di cui all'articolo 6;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;

- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.”.

Art. 3

1. Il comma 6, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116 è sostituito dal seguente:

“6. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazioni di cui al precedente comma, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno.”.

Art. 4

1. L'articolo 8 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up)

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up per i seguenti famigliari:

- coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
- figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso ed è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
- b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a euro 18.000,00 per il titolare del permesso a cui vanno addizionati euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.

2 bis. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i familiari in possesso di permesso di soggiorno speciale non hanno diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per familiari Start Up è quindi tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di euro 30.000 (trentamila) o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'ISS a copertura di ogni evento, per ogni familiare per cui richiede tale permesso.

3. Il permesso di soggiorno speciale rilasciato allo straniero in base al precedente comma 1 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

3 bis. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia può richiedere il permesso per convivenza di cui all'articolo 15 comma 1 punto a) della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

3 ter. La documentazione da presentare per il rilascio del permesso speciale è quella di cui ai punti a) e b) dell'articolo 14 del 26 del Decreto Delegato n. 186 26 novembre 2010.

4. La perdita dei requisiti del soggetto di cui al comma 1 comporta l'immediata decadenza per sè e per i famigliari del permesso di soggiorno.”.

Art. 5

1. L'articolo 11 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è integrato con il seguente comma:

“3 bis. La presente disposizione in linea con quanto previsto all'articolo 5, comma 2, punto b), opera in deroga all'articolo 15, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 marzo 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini